



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE  
SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE  
Corso Matteotti N. 8 25122 Brescia  
Tel. 030/3748807 Fax 030/3748872  
email [ediliziascolastica@provincia.brescia.it](mailto:ediliziascolastica@provincia.brescia.it)  
pec: [ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it](mailto:ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it)

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19  
FABBRICATI PROVINCIALI**

## Indice generale

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
1.1 Norme di riferimento.....	4
1.2 Modalità di esecuzione del servizio di sanificazione.....	5
1.3 Luogo di esecuzione del servizio.....	8
Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO.....	10
Art. 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	10
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	10
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO.....	10
Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONTRATTO.....	11
Art. 6 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	11
6.1 Struttura organizzativa .....	12
6.3 Piano operativo delle attività.....	13
6.4 Orari di servizio.....	14
Art. 7 – CONDIZIONI DI ALCUNE PRESTAZIONI SPECIFICHE.....	14
7.1 – Sanificazione, edifici storici sotto tutela.....	14
7.2 – Sanificazione, auditorium, sale riunioni.....	15
Art. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	15
8.1 – Messa in sicurezza dell'area di intervento.....	15
8.2 – Metodologia di carico e scarico.....	15
8.3 – Mezzi, attrezzature di lavoro e materiali.....	15
8.4 – Permessi per accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e occupazione suolo pubblico.....	16
Art. 9 – DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE.....	16
Art. 10 – RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	17
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	17
Art. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO.....	17
11.1 – Sopralluogo post-aggiudicazione, pianificazione e programmazione delle attività attraverso il piano operativo delle attività (POA).....	18
Art. 12 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA.....	18
Art. 13. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	19
Art. 14 PENALI PER IL RITARDO.....	20
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
Art. 16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	22
Art. 17 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI .....	23
CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE.....	24
Art. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.....	24
Art. 19 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	26
Art. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	26
Art. 21 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	26
Art. 22 SUBAPPALTO.....	26
Art. 23 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	26
Capo 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO	



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE  
SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE  
Corso Matteotti N. 8 25122 Brescia  
Tel. 030/3748807 Fax 030/3748872  
email ediliziascolastica@provincia.brescia.it  
pec: ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it

---

<u>DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 24 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</u>	<u>28</u>
<u>Art. 25 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA.....</u>	<u>28</u>
<u>25.1 Dispositivi di protezione individuale.....</u>	<u>29</u>
<u>25.2 Formazione.....</u>	<u>30</u>
<u>Art. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>31</u>
<u>Art. 27 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE /TRASFORMAZIONE / FUSIONE.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 28 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTATTO SPESE DI CONTRATTO.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 20 PATTO DI INTEGRITA'.....</u>	<u>32</u>
<u>Art. 30 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI E VARIE.....</u>	<u>32</u>

## **Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto, disciplina il servizio di sanificazione – Emergenza Coronavirus SARS-2-COV, da effettuarsi presso gli uffici e le varie sedi della Provincia di Brescia, come indicato nel seguente elenco, che saranno affidati dal Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità contenute nel presente capitolato.

#### **1.1 Norme di riferimento**

Il presente Capitolato Tecnico, ove applicabile, è in linea con le indicazioni dei seguenti documenti:

- Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor del 23/03/2020;
- Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale;
- D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri del 24/04/2020;
- Circolare Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Linee guida per la sanificazione in presenza di beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”*
- Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020;

– Circolare 0017644 del 22/05/2020 del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 4 : “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie”;

Nello svolgimento delle attività oggetto del servizio, l'impresa, anche se non espressamente indicato nel presente documento, dovrà attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito dell'impresa verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale.

### **1.2 Modalità di esecuzione del servizio di sanificazione**

Il presente servizio consiste nella sanificazione di ambienti da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle imprese esercenti, servizi integrati, manutenzione e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito nazionale e UE.

Il Servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico prevede le seguenti Attività:

- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione o di impianti di riscaldamento/raffrescamento, pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
- Nell'ipotesi di casi confermati/sospetti di COVID-19 all'interno dell'immobile oggetto del servizio, si può fare riferimento alle misure riportate nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, ovvero “devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.”
- Nella definizione dei livelli minimi di servizio devono ovviamente essere tenute da conto eventuali successive modifiche o integrazioni alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.
- Trattamento ad irrorazione tramite Atomizzatore elettrostatico, utilizzato per trattamenti su ampie superfici utilizzando una strumentazione professionale (es. atomizzatori spallaggiati o a pistola) con la quale vengono distribuiti prodotti specifici, facendo particolare attenzione a tutte le superfici di contatto frequente. L'atomizzatore elettrostatico è in grado di dividere una qualsiasi soluzione acquosa in tante goccioline caricate elettricamente, molto fini e leggere che si diffondono con elevata mobilità, distribuendosi in maniera uniforme su tutte le superfici solide con un effetto avvolgente (anche sui bordi e sul retro degli oggetti). L'impiego dell'effetto elettrostatico consiste nell'applicare delle cariche elettriche alle gocce di un liquido quando questo viene spruzzato. Avendo carica uguale le gocce tendono a respingersi, e man mano che raggiungono la superficie si distribuiscono in maniera uniforme. Per questo motivo, l'utilizzo della tecnologia elettrostatica risulta molto efficace nella sanificazione e disinfezione di superfici complesse ed oggetti tridimensionali.

- Trattamento dell'ambiente tramite Nebulizzazione, utile per effettuare trattamenti di alta disinfezione all'interno di ambienti confinati di qualunque dimensione (es. uffici, corridoi, spogliatoi, cucine, mense, bagni, aule scolastiche, auditorium, sale meeting, ecc....). Tale modalità consiste nell'utilizzo di un sistema che consenta la saturazione degli ambienti soggetti a disinfezione, attraverso la nebulizzazione, sotto forma di nebbia secca, di una formulazione disinfettante attraverso un atomizzatore. Tale sistema, deve avere i propri componenti (atomizzatore e formulazione disinfettante) registrati come DM presso il Ministero della Salute. Il principio attivo disinfettante deve essere compreso all'interno del Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020, del 25/04/2020, dove vengono indicate le Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19, all'interno della Nota del Ministero della Salute I.0005652.24-02-2020 e la valutazione dell'efficacia per i virus, deve essere fatta secondo le norme tecniche specifiche UNI EN14476 e UNI EN 16777, per le superfici (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020, del 25/04/2020). L'utilizzo di sistemi di nebulizzazione deve comportare sistemi di monitoraggio e tracciabilità dell'attività svolta al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività all'interno di ogni ambiente, attraverso identificazione univoca degli ambienti da trattare.
- Trattamento autosvuotante tramite Bombole Spray aerosol, per igienizzare e sanificare ambienti, oggetti e superfici.
- La definizione delle modalità più idonee di esecuzione del servizio sono a discrezione della Stazione Appaltante, in funzione del layout degli edifici, dei materiali e finiture, come pure della presenza o meno di apparecchiature o altro materiale.
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Nel seguito vengono specificate le Aree Omogenee oggetto del Servizio:

<b>Aree Omogenee e ambienti costituenti</b>
Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa, ...)
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, ...)
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...)
Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, archivi morti, magazzini,...)
Area tipo 5 - Aree polifunzionali (auditorium, teatri..)
Area tipo 6 - Spazi espositivi (Spazi coperti accessibili ai visitatori, ...)
Area tipo 7 – Biblioteche, archivi e Sale di lettura

### 1.3 Luogo di esecuzione del servizio

N.	Edificio	Indirizzo	Località
1	Palazzo Broletto	Piazza Paolo VI , 29	BRESCIA
2	Palazzo Martinengo	Via Musei, 32	BRESCIA
3	Uffici Provinciali	Via Musei, 29	BRESCIA
4	Uffici Area Tecnica	P.zza T. Brusato, 20	BRESCIA
5	Villa Barboglio	Viale Bornata, 65	BRESCIA
6	Uffici Provinciali	Via Milano, 13	BRESCIA
7	Polizia Provinciale	Via Romiglia, 2	BRESCIA
8	Uffici Provinciali (piano 3)	Via Cefalonia, 50	BRESCIA
9	Uffici Provinciali	Corso Zanardelli, 38 – 2° piano	BRESCIA
10	Uffici Provinciali	Via Fontane	BRESCIA
11	Palazzo Bargnani	C.so Matteotti, 8	BRESCIA
12	Teatro S. Carlino	C.so Matteotti, 6	BRESCIA
13	Chiesa di San Giorgio	Piazzetta San Giorgio	BRESCIA
14	Auditorium	Via Balestrieri	BRESCIA
15	Villa Paradiso	Via Ziziola	BRESCIA
16	Magazzino Segnaletica	Via Malta	FOLZANO BRESCIA
17	Magazzino	Via Dalmazia	BRESCIA
18	Magazzino		Berzo Demo
19	Magazzino		Braone
20	Magazzino		Darfo B.T.
21	Magazzino		Malegno
22	Magazzino		Cevo
23	Magazzino		Collio V.T. Loc S. Colombano
24	Magazzino		Marcheno fraz. Brozzo
25	Magazzino		Lavenone
26	Magazzino		Odolo loc. Fiasco

27	Magazzino		Rezzato fraz. Virle Tre Ponti
28	Magazzino		Rezzato Tang. Sud
29	Magazzino		Valvestino
30	Magazzino		Lonato s/G.
31	Magazzino		Isorella
32	Magazzino		Gambara
33	Magazzino		San Paolo loc. Motella
34	Magazzino		Maclodio
35	Centro per l'Impiego	Via Cipro, 3	BRESCIA
36	Centro per l'Impiego	Via Aldo Moro, 14	BRENO
37	Centro per l'Impiego	Piazza Medaglia d'Oro, 4	DARFO B.T.
38	Centro per l'Impiego	Via Durighello 2/d	LOC. RIVOLTELLA DESENZANO D/G.
39	Centro per l'Impiego	Via Porro, 1	EDOLO
40	Centro per l'impiego	Viale Europa, 3	ISEO
41	Centro per l'impiego	Via Re Desiderio, 10	LENO
42	Centro per l'Impiego	Via Codagli, 10	ORZINUOVI
43	Centro per l'Impiego	Via C. Battisti, 17	PALAZZOLO S/O
44	Centro per l'impiego	Via S. Jago, 1	SALÒ
45	Centro per l'impiego	Via Marconi 50	SAREZZO
46	Centro per l'Impiego	Via General Pialorsi, 14	VESTONE
47	Ufficio Polizia Provinciale	Via Morino, 5	EDOLO
48	Ufficio Polizia Provinciale	SP	BERZO DEMO
49	Agricoltura - Circondario Camuno	Piazza Tassara, 3	BRENO

- La superficie calpestabile complessiva per tutti gli stabili sopra indicati è circa mq. 31.607,00
- Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del Procedimento e verranno come aggiornamento dell'elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato varranno sul complesso degli



immobili che risultano dall'elenco così aggiornato.

#### **Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO**

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi **dell'art. 35, comma 4 del Codice** è pari ad € 190.000,00 comprensivo della proroga tecnica:

			Importi in euro
1	Importo servizio a misura soggetto a ribasso		90.000,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso		5.000,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	(1 + 2)	95.000,00
	Proroga tecnica		95.000,00
	Importo complessivo		190.000,00

I costi della manodopera, (pari al 35%) per € 33.250,00 (al netto dell'IVA di legge), rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni).

L'importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

#### **Art. 3 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co 2 lett. c) e co 6 mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

### **Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carico del Servizio, risultante dal relativo Verbale di avvio dell'esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016.



L'Ente si riserva la facoltà di prorogare l'appalto fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta del RUP, da trasmettere all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni solari prima della scadenza contrattuale.

#### **Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

1. *il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;*
2. *l'elenco prezzi*
3. *l'offerta dell'aggiudicatario;*
4. *la polizza di garanzia fornita dall'appaltatore;*
5. *il patto d'integrità.*

#### **Art. 6 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Con riferimento alla esecuzione di tutte le attività di cui al servizio in oggetto l'impresa affidataria del servizio **avrà l'obbligo:**

- di preventivare l'intervento richiesto, come di seguito specificato;
- di inviare al Committente, dopo ogni intervento tutti i documenti di attestazione del lavoro svolto, i prodotti utilizzati e le procedure adottate debitamente firmati dai referenti delle sedi (reports). Su richiesta test con bioluminometro per la verifica immediata di contaminazione residua e tamponi Pro-Chek per la verifica di residui proteici.
- di trasmettere preventivamente le schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature ed eventuali prodotti utilizzati nel caso sussistano modifiche/variazioni/sostituzioni dei prodotti;
- Negli ambienti in cui sono presenti Beni Culturali deve essere inviata alla Soprintendenza istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 co. 4 del Codice, corredata di relazione tecnica descrittiva del tipo di intervento, degli ambienti e delle superfici che si intendono trattare e dei beni culturali interessati anche indirettamente dall'intervento.

L'affidatario del servizio si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specifiche del settore cui i servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate in vigenza del contratto.

Tutte le attività connesse al servizio di sanificazione dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente documento, anche secondo le buone regole dell'arte.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività della Stazione Appaltante.

L'affidatario del servizio si assume l'impegno di non divulgare informazioni e/o dati di qualunque natura di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività, se non per i fini dello svolgimento dell'incarico.

A norma del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 l'incaricato è tenuto al rispetto delle modalità inerenti il trattamento dei dati, del quale viene informato con atto separato qualora lo stesso debba accedere a dati che richiedono, per la natura degli stessi, accorgimenti particolari.

### 6.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'appaltatore dovrà nominare una persona referente, dotata dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e morale, dedicata alla gestione del Contratto, la presenza di un **"Gestore del Servizio"**, ovvero, la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, unica interfaccia verso la stessa, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento delle attività previste nel Contratto che dovrà essere rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all'esecuzione del servizio.

Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione dei Servizi, alla quale è delegata la funzione di:

- gestione e controllo di tutti i Servizi afferenti il Contratto;
- raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio delle performance conseguite;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Stazione Appaltante;
- organizzazione del servizio coordinando le attività del personale addetto allo stesso;
- adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;

La Stazione Appaltante nominerà un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C), ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al contratto.

Il responsabile del procedimento, il D.E.C ed i referenti/delegati del D.E.C si rivolgeranno direttamente al referente designato dall'appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio.

Il responsabile del procedimento, il D.E.C ed i referenti/delegati del D.E.C potranno disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali o scritti; tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente dell'appaltatore si intenderanno così validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore.

In caso di impedimento del referente, l'appaltatore dovrà comunicare alla Provincia di Brescia il nominativo di un sostituto cui verranno conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del servizio.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ed in caso di inadeguatezza alle esigenze dell'appalto, il D.E.C, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto ad esigere la sostituzione del referente, senza che per ciò spetti alcun indennizzo all'appaltatore o al referente.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza del referente e



risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode del medesimo nell'esecuzione del servizio.

## 6.2 Struttura operativa

L'appaltatore, nella figura del **Gestore del Servizio** identifica il coordinatore del personale che compone la struttura operativa per la corretta erogazione del servizio. Tale personale esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel Capitolato Tecnico.

Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome.

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed antinfortunistiche, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito. Il Fornitore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie e alle direttive di carattere generale e speciale impartite dalla Stazione Appaltante per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il personale del Fornitore.

## 6.3 Piano operativo delle attività

Le Attività inerenti il servizio sono formalizzate nel Piano Operativo delle Attività (POA), approvate dalla Stazione Appaltante e pianificate nel tempo in accordo con il D.E.C. Se la Stazione Appaltante necessita di ulteriori Attività non pianificate all'interno del POA, potrà comunque richiedere di aggiungere tali attività che saranno formalizzate all'interno del POA dal Fornitore e saranno remunerate in funzione dei ribassi offerti in fase di confronto concorrenziale.

L'effettiva esecuzione di tutte le attività inserite nel POA deve risultare da un apposito Verbale di Riconsegna "Scheda Consuntivo Attività" (**Reports**), predisposto dal Fornitore, debitamente firmato dai referenti delle sedi interessate per accettazione della avvenuta esecuzione delle attività ed accettato dal D.E.C., necessario alla successiva rendicontazione e fatturazione.

In tale documento dovranno essere riportate al minimo le seguenti informazioni:

- riferimento al buono di lavoro;
- descrizione delle attività effettuate;
- data di inizio e termine delle prestazioni;
- ore di lavoro consuntivate;
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

Le "Schede Consuntivo Attività" (**Reports**), dovranno essere allegate altresì al Report bimestrale che il Fornitore – come sopra detto – è tenuto a predisporre entro 7 gg. dalla fine del bimestre di riferimento; sulla base del report -opportunamente riscontrato - al raggiungimento dell'importo previsto per le rate in acconto il Fornitore sarà autorizzato all'emissione di regolare fattura.

## 6.4 Orari di servizio

Gli interventi devono essere di norma eseguiti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Tuttavia, alcuni interventi che possono comportare particolare disagio per il personale dell'ente o

che possono compromettere in modo significativo la disponibilità degli immobili interessati, dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, al di fuori degli orari di fruizione degli immobili ed, in casi particolari, di sabato o nei giorni festivi, senza che con ciò l'appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi.

In caso di necessità di accesso all'edificio negli orari o nei giorni di chiusura degli uffici, la ditta, dotata di parola d'ordine, contatterà l'istituto di Vigilanza, che provvederà, nel tempo massimo di 30/60 minuti, ad aprire i locali, ed a chiuderli successivamente al termine dell'intervento.

### **Art. 7 – CONDIZIONI DI ALCUNE PRESTAZIONI SPECIFICHE**

#### **7.1 – Sanificazione, edifici storici sotto tutela**

Per la sanificazione negli edifici storici sotto tutela devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Non devono essere utilizzati metodi che prevedono la nebulizzazione di alcun tipo di soluzioni (salvo quanto indicato nell'allegato A)
- b) Non devono essere utilizzati prodotti a base di cloro , a qualunque concentrazione o che sviluppino cloro attivo (p. es. ipoclorito di sodio), denoli formaldeide, perossido di idrogeno o l'utilizzo di gas quali l'ozono;
- c) non devono essere miscelati prodotti di pulizia in particolare quelli contenenti ammoniaca o candeggina, con altri prodotti;
- d) i beni culturali presenti negli ambienti oggetto di sanificazione ( e non rinchiusi in vetrine o altri contenitori) devono essere protetti e coperti opportunamente con teli di tessuto di plastica o carta a seconda delle esigenze specifiche di conservazione delle diverse tipologie del bene, allo scopo di evitare il contatto con le sostanze disinfettanti , anche nel caso di detergenti o soluzioni a base alcolica;
- e) le superfici lavabili (inclusi pavimenti, porte, maniglie, vetri, interruttori) possono essere diluite dapprima con acqua e un detergente neutro e poi con una soluzione di alcol etilico al 70% in acqua (v/v) (vedi allegato A)
- f) nel caso di apparecchiature elettriche e elettroniche, filtri e griglie degli aeratori e degli impianti di ventilazione meccanica controllata, seguire le relative procedure per la disinfezione: in ogni caso, va evitata la nebulizzazione o l'applicazione delle sostanze menzionate al punto b) a distanze inferiori a 1 metro dai beni culturali o con modalità concordate con il restauratore.
- g) nel caso di sanificazione di ambienti esterni con l'uso di soluzioni a base di ipoclorito di sodio, è necessario mantenersi a una distanza minima di 1 m dalle cose e dagli edifici di interesse culturale e proteggere le superfici dei beni culturali con teli (vedi punto d). Nel caso di distanze inferiori al metro, è necessario utilizzare una soluzione di alcol etilico al 70% in acqua (v/v), dopo la pulizia con acqua e detergente neutro (vedi allegato A)
- h) dopo qualunque intervento di disinfezione e/o sanificazione è necessario areare abbondantemente i locali;

- i) gli interventi diretti di sanificazione su beni culturali, previa autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., devono essere realizzati esclusivamente da restauratori professionisti di comprovata esperienza nel settore specifico.

## **7.2 – Sanificazione, auditorium, sale riunioni**

Verranno impartite prescrizioni particolari per gli impianti tecnologici audio-video e sale regia dai tecnici responsabili della ditta manutentrice.

### **Art. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

#### **8.1 – Messa in sicurezza dell'area di intervento**

Tutte le operazioni devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ed il personale impiegato deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guanti per la protezione dai rischi di natura meccanica, calzature di sicurezza con caratteristiche antiscivolo, resistenza a schiacciamento, indumenti protettivi e gilet ad alta visibilità).

Preliminarmente all'avvio degli interventi, l'Impresa esecutrice deve effettuare una verifica preliminare delle aree interne, accertando l'eventuale presenza di elementi strutturali o ingombri che possano rappresentare un pericolo per il transito ed i dislivelli eventualmente presenti nel percorso devono essere messi in sicurezza con apposite rampe dotate di cartelli segnaletici.

Le vie di transito devono essere opportunamente delimitate ed in nessun caso, neanche temporaneamente, devono essere ingombrate le uscite di emergenza.

L'utilizzo degli ascensori presenti nei luoghi di esecuzione degli interventi deve essere preventivamente autorizzato dal delegato del direttore dell'esecuzione del contratto (individuato in relazione allo specifico intervento) e, nel caso di autorizzazione all'utilizzo, devono essere tassativamente osservati i limiti di carico e deve essere evitato ogni danno e/o avaria agli impianti cagionati da un improprio utilizzo degli stessi.

#### **8.2 – Metodologia di carico e scarico**

Le aree di movimentazione, carico, scarico e sosta dei mezzi adibiti alle operazioni devono essere opportunamente delimitate con idonea segnalazione.

#### **8.3 – Mezzi, attrezzature di lavoro e materiali**

L'Appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la Normativa Macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

Eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che la Stazione Appaltante dia in prestito d'uso al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.) devono essere indicate nel

Verbale di Consegna in modo da impegnarlo formalmente a prendersene cura ed a mantenerle in modo tale da garantire il buono stato di conservazione delle stesse.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente deve obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore deve essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso.

Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE; per ognuno di essi deve essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria. È prevista inoltre la conformità alle specifiche tecniche di base e alle clausole contrattuali definite dai CAM "Criteri Ambientali Minimi" per Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (DM 24 maggio 2012 - G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 e s.m.i.).

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo, mezzi e attrezzature e quant'altro non espressamente citato nel presente documento per l'effettuazione del servizio, e sono a proprio carico.

Le macchine e gli attrezzi utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate CE e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

Tutte le attività devono essere effettuate accuratamente e a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto delle attività.

#### **8.4 – Permessi per accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e occupazione suolo pubblico**

L'Impresa esecutrice deve acquisire a proprie spese ed in tempo utile all'esecuzione degli interventi i permessi ed autorizzazioni per l'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), previste dai regolamenti comunali, tenendo indenne la Provincia di Brescia da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle Autorità competenti.

Sono inoltre a carico dell'Impresa esecutrice gli eventuali oneri per l'occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 9 – DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE**

Nel caso in cui l'impresa, senza giustificati motivi, non ottemperasse:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della



richiesta;

- al pagamento di tutte le spese contrattuali entro il termine previsto nella comunicazione di richiesta da parte dell'Amministrazione;

la stessa decadrà dall'aggiudicazione. In tale caso sarà incamerata la cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, la stessa decadrà dall'aggiudicazione. Anche in questo caso, la rinuncia alla sottoscrizione del contratto contemplerà l'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore della Provincia di Brescia il diritto di affidare il servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria alle stesse condizioni offerte dalla ditta decaduta.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese che la Provincia di Brescia dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara.

#### **Art. 10 – RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Provincia di Brescia, qualora ne abbia valido motivo, può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del codice civile nonché ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'impresa dalle spese sostenute per la partecipazione alla gara e debitamente giustificate e siano saldate (secondo quanto offerto e accettato) le prescrizioni relative agli eventuali servizi sino a quel momento appositamente eseguiti.

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO**

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore di esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna anticipata del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016. In tal caso il direttore di esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.



### **11.1 – Sopralluogo post-aggiudicazione, pianificazione e programmazione delle attività attraverso il piano operativo delle attività (POA)**

Prima di ogni intervento deve essere eseguito un Sopralluogo degli edifici indicati dal D.E.C.. Il Sopralluogo è finalizzato all'elaborazione puntuale del Piano Operativo delle Attività (POA). Tale sopralluogo deve essere effettuato entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del D.E.C.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato in contraddittorio con il D.E.C. Durante il Sopralluogo il Fornitore dovrà rilevare, anche in termini di superfici, le consistenze dell'intervento e riassumere tali consistenze in forma tabellare (report).

Il Sopralluogo è finalizzato all'elaborazione puntuale del Piano Operativo delle Attività (POA). Quest'ultimo è un documento che formalizza la "configurazione dei servizi" in funzione delle specifiche richieste della Stazione Appaltante previste nel presente documento.

Il POA deve essere redatto dal Fornitore a seguito di Sopralluogo e deve essere presentato alla Stazione Appaltante entro e non oltre **3** giorni naturali e consecutivi dalla data del sopralluogo per la condivisione dello stesso nei successivi 3 giorni naturali e consecutivi, in cui potranno essere apportate modifiche su richiesta della Stazione Appaltante; la fase di condivisione, pari a 3 giorni naturali e consecutivi, ha come scopo quello di identificare le effettive esigenze della Stazione Appaltante e di conseguenza di organizzare l'erogazione dei servizi. Il Fornitore, in caso di osservazioni da parte del D.E.C., deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante una nuova versione del POA che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 2 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine della fase di condivisione.

Il POA deve essere formalizzato con l'obiettivo di fornire alla Stazione Appaltante le necessarie informazioni per valutare la schedulazione, anche in forma grafica, di tutte le singole Attività da eseguire nel periodo di riferimento; il Fornitore deve porsi l'obiettivo fondamentale di gestire in maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l'efficienza delle risorse messe a disposizione.

È compito del D.E.C. verificare che all'interno del POA siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze della Stazione Appaltante; in particolare la verifica deve essere sia di tipo tecnico sia di tipo economico al fine di quantificare con esattezza il corrispettivo.

### **Art. 12 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del servizio di sanificazione e delle richieste impartite per quanto di competenza dal Direttore di Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che gli interventi risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola dell'arte;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore nei termini del contratto;

- c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
- d) lo sgombero e la pulizia dei materiali prodotti nell'esecuzione del servizio;
- e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei luoghi interessati dal servizio e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- f) l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.

#### **Art. 13. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore di Esecuzione del Contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
  - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
  - c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore di Esecuzione del Contratto, o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione delle prestazioni o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni;
  - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,

titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

#### **Art. 14 PENALI PER IL RITARDO**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai tempi di intervento concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto, non imputabile all'Ente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'un per mille dell'importo del contratto.

Tutte le penali saranno addebitate mediante ritenute sulle competenze dovute all'Appaltatore, ovvero mediante ritenuta sulla cauzione definitiva, che di conseguenza dovrà essere opportunamente integrata.

L'applicazione delle penali non esclude comunque il diritto dell'Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Ente automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora dell'Appaltatore.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto l'Ente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Ente stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Qualora l'inadempienza, l'irregolarità e/o ritardo siano di particolare gravità, la Stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- L'eventuale ritardo imputabile all'aggiudicatario nel rispetto dei termini previsti per l'esecuzione degli interventi, superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, dalla ricezione della telefonata o del fax di richiesta intervento da parte del personale della Provincia di Brescia, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
- l'applicazione nel periodo di vigenza contrattuale di due penali per ritardo;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di Esecuzione del Contratto, dal RUP;
- sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione del servizio nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- frode accertata nell'esecuzione del servizio;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
- la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti;

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 14 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'aggiudicatario rispetto alla richiesta di intervento o alla data fissata per la verifica, e il termine assegnato dal Direttore di Esecuzione del Contratto per effettuare l'intervento con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall'aggiudicatario del servizio i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all'espletamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere la somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni fino ad allora eseguite, anche attingendo dalla Polizza fideiussoria.

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore di Esecuzione del Contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando il servizio di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché del servizio di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo del servizio utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara lo stesso servizio;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto dello stesso risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità.
4. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

#### **CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA**

##### **Art. 16. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, e dell'art. 207 comma 1 del Decreto Cura Italia, l'anticipazione del 30% è prevista sull'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione **della prestazione** non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
  - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
  - c) la garanzia è rilasciata secondo le forme e le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
  - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### **Art. 17 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

A seguito dell'accertata regolare esecuzione, da parte del D.E.C, di tutti gli interventi si procederà al pagamento delle rate di acconto.

- 1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo del servizio eseguito, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta di cui all'art. al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (Trentamila).
- 2) A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3) La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pagamenti potranno essere effettuati previa presentazione di regolare fattura, la cui emissione è opportunamente autorizzata dal Responsabile del Servizio a conclusione del lavoro.

Le fatture saranno presentate, a cura dell'Appaltatore, in formato elettronico tramite il sistema di interscambio [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), **Codice Univoco Ufficio: UF9503** (da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" di fatturapa) e saranno liquidate solo previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti e della regolarità contributiva (INPS-INAIL-CAPE). **In esse dovranno essere indicati: gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento, gli estremi del contratto nell'apposito campo contratto; l'indicazione competenza Settore Edilizia Scolastica e Direzionale in atri riferimenti, il Cod. IBAN del C/C bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari) nell'apposito campo IBAN, il codice CIG nell'apposito campo, il codice CUP (se previsto) nell'apposito campo; per l'IVA si applica la**





**scissione dei pagamenti per cui l' IVA è versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.**

Il pagamento delle fatture è subordinato a:

- verifica di regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC da parte di questo Ente.
- agli adempimenti di cui all'articolo 23 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

La liquidazione sarà a cura del Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio. Per Convenzione col Tesoriere, per i bonifici bancari e postali, è previsto a carico del beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, salvo il caso in cui il beneficiario sia una ONLUS.

L'appaltatore, con la stipula del contratto relativo al presente appalto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della Legge 136/2010.

L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti relativi al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni del presente appalto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. " Tracciabilità dei flussi finanziari".

## **CAPO 5. CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 18 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE  
SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Corso Matteotti N. 8 25122 Brescia  
Tel. 030/3748807 Fax 030/3748872  
email ediliziascolastica@provincia.brescia.it  
pec: ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it

---

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



**Art. 19 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE  
VERSO TERZI**

La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall'assunzione del servizio di sanificazione/pulizia/disinfestazione.

La ditta è tenuta ad estendere la polizza di responsabilità civile verso terzi, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei servizi, mediante un'appendice relativa al presente contratto. L'Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali, cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall'appaltatore o da eventuali subappaltatori, responsabilità che ricadrà unicamente e totalmente sull'Appaltatore.

**Art. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

**CAPO 6. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

**Art. 21 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore di Esecuzione del Contratto e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e successive modifiche (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

**Art. 22 SUBAPPALTO**

E' consentito il subappalto del servizio, nel limite del 40% dell'importo contrattuale, alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Art. 23 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore.
1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore,
  - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 18, comma 3, relative al subappaltatore, subcontraente, cottimista;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 29 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
  - l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
  - il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
3. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
  - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo del servizio eseguito e contabilizzato previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto o del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a prestazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
  - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
1. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

## **Capo 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO**

### **Art. 24 PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- L'Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando la Provincia di Brescia da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.
- Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,.
- Tale documento, una volta individuato l'affidatario del servizio sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l'Appaltatore e l'Ente prima della stipulazione del contratto.
- La ditta aggiudicataria dovrà predisporre il D.U.V.R.I.

### **Art. 25 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA**

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 81/2008 e s.m.i e correzioni.

L'Appaltatore provvederà altresì:

- portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi;



AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE  
SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Corso Matteotti N. 8 25122 Brescia  
Tel. 030/3748807 Fax 030/3748872  
email ediliziascolastica@provincia.brescia.it  
pec: ediliziascolastica@pec.provincia.bs.it

---

- far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso del servizio;
- curare che tutte le attrezzature e macchine operatrici e mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- informare immediatamente la Direzione di esecuzione del contratto per l'esecuzione del servizio, in caso d'infortunio o incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

Il Direttore di Esecuzione del Contratto e il personale incaricato dalla Provincia di Brescia si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con la Provincia di Brescia che, come disposto dal titolo IV del D.Lgs. 81/08, il Direttore di Esecuzione del Contratto stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire questa Società di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

### **25.1 Dispositivi di protezione individuale**

L'appaltatore deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività, nonché del personale della Stazione Appaltante e ogni altro utente dell'edificio.

In particolare gli addetti/operatori che svolgono le attività devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, di seguito riportati, ovvero previsti da successive modifiche/integrazioni normative: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3,

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe.

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti a cura del Fornitore come materiale potenzialmente infetto.

Per la procedura di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione individuale si faccia riferimento alla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, come di seguito riportata, ovvero a successive modifiche/integrazioni normative:

#### Vestizione:

togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;

- controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
- indossare un primo paio di guanti;
- indossare sopra la divisa il camice monouso;
- indossare idoneo filtrante facciale;
- indossare gli occhiali di protezione;
- indossare secondo paio di guanti.

#### Svestizione:

Regole comportamentali:

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione, a cura del Fornitore;
- decontaminare i DPI riutilizzabili;
- rispettare la sequenza indicata:
- rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
- rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
- rimuovere gli occhiali e sanificarli;
- rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
- rimuovere il secondo paio di guanti;
- praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

## **25.2 Formazione**

Tutto il personale impiegato dal Fornitore deve essere adeguatamente formato, in modo tale da

svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

A tal fine, il Fornitore si impegna a impiegare, per lo svolgimento dei singoli servizi in oggetto, personale adeguatamente formato con specifici corsi professionali, sia che siano previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti sia che si rendano necessari per le specifiche attività previste nel Contratto. In particolare, relativamente ai Servizi oggetto della presente procedura di acquisto, il Fornitore deve fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti della Stazione Appaltante e modi per eliminare tali negative influenze. Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici, possono accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici;
- procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale, in particolare sui temi della gestione dei rifiuti e dell'utilizzo, conservazione e dosaggio di sostanze pericolose, procedure di intervento in relazione all'utilizzo dei prodotti superconcentrati, al dosaggio dei prodotti di pulizia, alle precauzioni d'uso (divieto di mescolare, modalità per la corretta manipolazione del prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza), alle differenze tra disinfezione e lavaggio, alle modalità di conservazione dei prodotti, sulle caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie, sulla sequenza detergenza/disinfezione, sulla procedura di decontaminazione, sul corretto utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione adeguati alle situazioni di rischio e raccolta di sostanze e/o preparati pericolosi;

## **CAPO 8. CONTROVERSIE**

### **Art. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie il Foro competente è quello di Brescia, in sede giurisdizionale ordinaria. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la sede del Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale - Corso Matteotti n.8 – Brescia.

Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto dovrà essere data tempestiva comunicazione all'appaltatore.

## **CAPO 9. NORME FINALI**

### **Art. 27 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE /TRASFORMAZIONE / FUSIONE**

Gli operatori economici affidatari nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del servizio cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dar corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

### **Art. 28 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTATTO SPESE DI CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice e trascorsi il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9 dello stesso.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

### **Art. 20 PATTO DI INTEGRITA'**

La ditta accetta incondizionatamente le condizioni previste dal Patto di Integrità, allegato al presente contratto, quale parte integrante, sostanziale e pattizia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

### **Art. 30 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI E VARIE**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente e nelle disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile.

Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.



## Allegato A

